

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49

Criteri e Principi

1. Il Comune di Scanzorosciate riconosce il primato della persona, garantendo pari dignità sociale a tutti i componenti della comunità locale, intesa come insieme di formazioni sociali e di singoli individui, senza distinzione della loro condizione, tutelandone gli interessi e l'integrità.
2. Facilita l'integrazione di tutti i cittadini promuovendo, attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione alla vita amministrativa locale, la formazione di una comunità civile aperta al confronto e al dialogo.

Art. 50

Rapporti con le Associazioni

1. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità culturali, religiose, scientifiche di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendo l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile della comunità tutta.
2. Il Comune istituisce un apposito albo delle associazioni operanti nel proprio territorio; l'albo è tenuto ed aggiornato dall'Ufficio competente del Comune, è pubblico e può essere in ogni momento consultato. L'iscrizione all'albo, così come la cancellazione, sono normate dallo specifico regolamento di cui al successivo comma 4°.
3. Il Comune inoltre, favorisce la cooperazione ed il coordinamento tra le varie associazioni riconoscendo e valorizzando le consultazioni formatesi per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.
4. Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità dell'apposito regolamento dei contributi partecipa in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia; il Comune compatibilmente con le proprie disponibilità, può mettere a disposizione delle associazioni strutture, attrezzature e spazi.
5. Il Comune può affidare ad associazioni o consulte l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, assegnando loro i fondi necessari, il cui bilancio preventivo e rendiconto di spesa deve essere approvato dal Responsabile del servizio.

Art. 51

Forme di partecipazione

1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione all'attività amministrativa per costituire un raccordo tra società civile e amministrazione.

Art. 52

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni o proposte allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

Capo I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro il termine stabilito dal regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, dandone comunicazione ai soggetti intervenuti nel procedimento.
8. Se il procedimento amministrativo riguarda più servizi, l'istruttoria è rimessa alla conferenza dei responsabili degli uffici interessati.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro il termine stabilito dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

12. Il Responsabile del procedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario/direttore generale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento comunale, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 55

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine stabilito dal regolamento comunale non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione, se di competenza del Consiglio comunale, all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56

Proposte

1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione della richiesta può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 57 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi locali, di tariffe e i piani finanziari;
 - b) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - f) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - g) revisione dello Statuto;
 - h) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
3. I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.
4. Sono soggetti promotori di referendum:
 - a) i cittadini elettori, pari al 15% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: la costituzione di una commissione referendaria di garanzia, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.

Art. 58 Effetti del referendum

1. Il referendum ha validità se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
2. La risposta al quesito sottoposto a Referendum è accolta quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 59

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 60

Elezione del difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto con voto palese del Consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati computando anche il Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Difensore civico, il Consiglio comunale procede alla sua sostituzione entro 60 giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra e lo stesso resta in carica per il periodo rimanente in cui lo sarebbe stato il predecessore.
3. Sono soggetti di incompatibilità alla nomina a Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) chiunque rivesta una carica pubblica elettiva;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli Amministratori e i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
4. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offrono la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e di obiettività di giudizio.
5. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.
6. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 61

Incompatibilità

1. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.
2. Il Difensore Civico durante il suo mandato non può essere candidato ad alcuna consultazione elettorale se non abbia rassegnato le proprie dimissioni prima della scadenza di presentazione delle liste.

Art. 62

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Presiede qualora il Consiglio non abbia diversamente deliberato, la Commissione comunale per le garanzie statutarie.
4. Esercita il controllo di legittimità nelle materie, nei modi e nelle forme previste dalla legge vigente.

Art. 63

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della Giunta secondo le competenze.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 64

Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 65

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico compete un'indennità di carica non superiore ai 1/4 della indennità base percepita dal Sindaco. La misura dell'indennità è stabilita con la stessa deliberazione di elezione.
2. La disposizione contenuta nell'art. 60 - comma 5 - trova applicazione con le nuove elezioni comunali. L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 150 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e dura in carica sino alla fine della legislatura.

CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO

Art. 66

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati, e comunque a chiunque ne abbia interesse, e' garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli che le disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire con motivata dichiarazione l'accesso ai documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1°, sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Contro le determinazioni del Sindaco di differimento e limitazione dell'accesso sono attivabili le azioni previste dalla legge.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, effettuata nelle forme previste dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito.

Art. 67

Diritto di informazione

1. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di strumenti di divulgazione, nonché dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti avente una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 69 Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini.
3. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il controllo preventivo di legittimità salvo i casi in cui gli stessi regolamenti non sono soggetti a controllo.

Art. 70 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune di Scanzorosciate.
2. Il Consiglio approva entro un anno i **regolamenti** previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti **regolamenti**, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.